



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

ORDINANZA N. 67 DEL 05/10/2026

Settore proponente: Settore Tecnico - Lavori Pubblici

OGGETTO: RETTIFICA/INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 66 DEL 01/10/2026 RELATIVA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO COMPRESO DAL 01/10/2026 AL 30/04/2027 (ALCUNE MISURE SONO PIU' ESTESE TEMPORALMENTE)

IL SINDACO Il Sindaco

VISTA l'ordinanza sindacale n. 66 del 01/10/2026 relativa le MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO COMPRESO dal 01/10/2026 fino al 30/04/2027 (alcune misure sono più estese temporalmente);

TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, sono state omesse in premessa all'inizio del testo prima di "RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e omissis"

dei punti ritenuti rilevanti per la stessa ordinanza e precisamente:

“PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire, in conformità con la normativa vigente, sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria, relativa all'anno 2025 e redatta da ARPAV ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 11/2001, dalla quale emerge, pur in presenza di una sensibile e costante tendenza al miglioramento della qualità dell'aria, il permanere sulla pianura veneta di una diffusa criticità rispetto al PM10, caratterizzata dallo sfioramento diffuso del valore limite per la concentrazione giornaliera pari a 50 µg/m³;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

DATO ATTO che, le misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3) adottate in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata con la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, sono state recepite nell'aggiornamento PRTRA con la D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;"

RITENUTO necessario procedere alla rettifica/integrazione delle parti in premessa dell'Ordinanza n. 66 del 01/10/2026;

DATO ATTO che rimane valida ogni altra disposizione contenuta nell'Ordinanza n. 66 del 01/10/2026, compresi i relativi allegati;

VISTO il D.L.gs 267/2000, art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;

ORDINA

- di rettificare l'ordinanza n. 66 del 01/10/2026, riportando in premessa all'inizio del testo prima di **"RILEVATO** che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e *omissis*" i punti sopra indicati;
- di confermare ogni restante parte dell'ordinanza n° 66 del 01.10.2026 e che pertanto il testo completo dell'atto è il seguente:

"PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguimento può avvenire, in



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

conformità con la normativa vigente, sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria, relativa all'anno 2025 e redatta da ARPAV ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 11/2001, dalla quale emerge, pur in presenza di una sensibile e costante tendenza al miglioramento della qualità dell'aria, il permanere sulla pianura veneta di una diffusa criticità rispetto al PM10, caratterizzata dallo sfioramento diffuso del valore limite per la concentrazione giornaliera pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

DATO ATTO che, le misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3) adottate in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata con la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, sono state recepite nell'aggiornamento PRTRA con la D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche, come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, con riferimento all'Azione di Piano AG.3.a devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 08/09/2026, esplicitato nella Disposizione n. 46 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Provinciale n. 66394 del 22.09.26 e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale (solo per i Comuni dell'Agglomerato e per i Comuni con più di 10.000 abitanti);
- istituzione delle domeniche ecologiche (solo per i Comuni dell'Agglomerato);
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

PRECISATO

che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - **colore arancio** - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - **colore rosso** - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - **colore verde**.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

RILEVATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

RICHIAMATO il progetto MOVE-IN, avviato con la D.G.RV. n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/2023, inserito tra le azioni operative dell'aggiornamento del P.R.T.R.A approvato con D.G.R. n. 377 del 15/04/2025, il quale costituisce una misura strutturale alternativa alle limitazioni del traffico;

PRECISATO che l'adesione dei Comuni agglomerato Padova e dei Comuni fuori agglomerato con più di 10.000 abitanti al Progetto Move-In, avviene tramite specifica ordinanza comunale, secondo le indicazioni della Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione ecologica;

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza, individuate ai sensi della D.G.R. n. 836/2017 (Nuovo Accordo di Bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall'Aggiornamento di Piano, hanno finalità di tipo pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili; sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g), n) del Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO che ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, questo Comune risulta inserito nella zona "agglomerato";

VISTI:

- il D.L. n. 121/2023 convertito con Legge n. 155/2023;
- il D.L. n. 73/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 18.07.2025;

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 15.09.2026, con la quale il Consiglio Regionale, in accordo con la normativa nazionale sopracitata, ha demandato alla Giunta Regionale l'approvazione di idonee misure compensative che consentano di eguagliare, in termini di risparmio emissivo, la mancata applicazione del blocco strutturale della circolazione dei veicoli (categoria M e N) Euro 5 diesel dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la DGVR n.1024 del 18.09.2026, ha approvato un pacchetto integrato di misure, articolato in misure compensative a carattere "cogente" e misure di accompagnamento a carattere facoltativo, ma fortemente raccomandate al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti;

DATO ATTO che le seguenti misure compensative, vincolanti e non derogabili, a carattere cogente, trovano applicazione nei Comuni dell'agglomerato di Padova, mediante propria ordinanza:

- A1) temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana ai sensi dell'Azione T.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A., con ridefinizione della fascia oraria in **8.30 – 19.30**, per tutti i Comuni soggetti alla citata Azione di Piano;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- *A2) temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;*

SI DA ATTO che le misure compensative A1 e A2 sopra riportate previste dalla L.R. n. 22 del 15.09.2026 e dalla DGVR n.1024 del 18.09.2026, vanno integrate alla Disp. n. 46 del TTZ provinciale già approvata in data 08/09/2026;

RITENUTA opportuna, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, dando seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 e alla DGRV n. 377 del 15/04/2025, nonché ai sensi della Disp. n. 46 approvata in seduta plenaria dal T.T.Z. provinciale del 08/09/2026:

- *l'istituzione delle misure di limitazione della circolazione stradale e le altre misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico di cui alla Disp. n. 46 del 08/09/2026;*
- *l'istituzione di una domenica ecologica al mese nel periodo compreso tra il 01/10/26 e il 30/04/27, nelle seguenti date: 04/10/26, 08/11/26, 06/12/26, 24/01/27, 28/02/27, 14/03/27, 18/04/27;*
- *l'istituzione nelle suddette date del divieto di circolazione all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata, dalle ore 8:30 alle 18:30, ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati;*
- *l'integrazione nel presente provvedimento delle misure compensative A1 e A2 di cui alla DGVR n. 1024 del 18.09.2026;*

VISTI:

- *la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";*
- *il D.L.gs 267/2000, art. 50 e 54 recante le competenze e le funzioni del Sindaco;*
- *L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";*
- *il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";*
- *l'art. 182 del D. Lgs. 152/2006;*
- *l'art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successiva revisione di cui alla L. n. 177 25/11/24, concernente la regolamentazione della circolazione nei centri abitati;*



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- *specificato che il presente provvedimento tramite apposita funzione nella procedura atti di Sicraweb ha avuto l'assenso del responsabile del settore di competenza*

ORDINA

1) in condizione di allerta 0 **"LIVELLO VERDE"**:

L'istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- a) *Divieto di circolazione nelle giornate dal **Lunedì al Venerdì** dalle ore 8:30 alle ore 19:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):*
- *Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;*
 - *Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;*
 - *Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;*
 - *Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;*
 - *Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1;*
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
 - *Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1;*
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
 - *Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0;*
- b) *divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:*
- *autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;*
 - *veicoli della categoria "N" "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;*
 - *autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;*
 - *autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;*
- c) *il divieto di circolazione di tutte le categorie di veicoli M (trasporto persone), N (trasporto merci), L, con le deroghe indicate al punto 2 bis, che fa parte integrante della presente Ordinanza, nella fascia oraria 8.30 – 18:30, nelle domeniche: 04/10/26, 08/11/26, 06/12/26, 24/01/27, 28/02/27, 14/03/27, 18/04/27;*

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- d) *divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli; (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).*
- e) *limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione*



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

dei festeggiamenti tradizionali; si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e

priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria () si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*

- f)** *limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);*
- g)** *obbligo di:*
- *installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*
 - *installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*
- h)** *divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;*
- i)** *obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;*
- j)** *obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8; è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);*



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- k) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

in condizione di allerta 1 "LIVELLO ARANCIO":

L'istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 19:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
(limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0, 1;

- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- c) divieto di:

- falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

- d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

f) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)
- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo

h) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

i) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

in condizione di allerta 2 "LIVELLO ROSSO":

L'istituzione del divieto di circolazione nel periodo dal 01/10/2026 e fino al 30/04/2027 (vale per la limitazione alla circolazione) all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- a) Divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 19:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
 - Autoveicoli a GPL/CH4-benz./diesel categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- (limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- Autoveicoli a GPL/CH₄-benz./diesel categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2; (limitazione valida anche per i veicoli alimentati esclusivamente a metano);
- Ciclomotori e Motoveicoli categoria "L" Euro 0, 1;
- Divieto di circolazione e di uso delle Macchine agricole e operatrici (artt. 57, 58 C.d.S.) con classificazione fino a Stage II solo in caso di allerta rossa prolungata (ossia 2 bollettini consecutivi);

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

c) divieto di:

- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
- barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;

d) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

f) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza $\leq$ a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva non inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP non superiori a 5 mg/Nm³ e COT non superiori a 2 mg/Nm³, (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

g) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "5 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

- h) *limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);*
- i) *obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);*
- 1.bis)** *La riduzione, temporanea, del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con **avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;*

O R D I N A A L T R E S I'

L'ISTITUZIONE DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE PER QUALSIASI LIVELLO DI ALLERTA

con divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30, all'interno del perimetro delimitato da Via Roma e Via C. Battisti (a partire dall'incrocio di Via Europa e fino all'incrocio di via Cesare Battisti) come da planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (allegato A) e disponibile per consultazione nel sito internet del Comune, nelle domeniche:

- 04/10/2026,
- 08/11/2026,
- 06/12/2026,
- 24/01/2027,
- 28/02/2027,
- 14/03/2027,
- 18/04/2027,

ai veicoli a motore endotermico (motori a combustione e ibridi), fatta eccezione per i veicoli totalmente elettrici e quelli derogati.

INFORMA

1. *ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta (Allegati B e C). Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche*



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

- 2. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;*
- 3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;*
- 4. al Settore Ambiente - Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.*

AVVISA

che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con l'applicazione della segnaletica regolamentare da parte degli uffici competenti di questo ente e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli non previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dei settori Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Vigodarzere.”

- di riconfermare altresì gli allegati dell'Ordinanza n. 66 del 01/10/2026.*

Il Sindaco



Comune di Vigodarzere

Provincia di Padova

Adolfo Zordan / InfoCert S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)